

Gentile cliente,  
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## **NOVITA' FISCALI**

### **COMUNICAZIONE APPORTI E FINANZIAMENTI SOCI E FAMILIARI**

Si avvicina la data del 30 ottobre, termine ultimo entro il quale comunicare i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, ossia i dati relativi ai finanziamenti concessi da quest'ultimi alla società; si tratta comunque di due comunicazioni distinte tra loro vista la diversa origine normativa.

#### **APPORTI**

##### **Presupposti oggettivi**

L'obbligo di comunicazione sorge quando:

- vi è una differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento collegato al bene concesso e il prezzo eventualmente pagato dall'utilizzatore;
- i soggetti che utilizzano il bene sono soci dell'azienda( società di persone, di capitali, enti privati residenti che svolgono attività commerciali, società cooperative) ovvero familiari dell'imprenditore o del socio.

##### **La determinazione del reddito diverso e indeducibilità dei costi**

Il socio (o il familiare) deve essere tassato, in linea generale, sull'eccedenza tra valore e corrispettivo pattuito, sotto forma di reddito diverso, che andava inserito nel modello Unico 2015, quadro RL, rigo RI 10, mentre a carico dell'azienda concedente si profila la totale indeducibilità del costo (salvo i casi espressamente previsti dal TUIR per altre tipologie di costi) collegato alla concessione in godimento.

##### **Casi particolari**

La comunicazione è obbligatoria anche nei confronti di:

- **gruppo societario**, qualora il bene sia concesso in godimento a soci o familiari dei soci di altra società appartenente allo stesso gruppo;
- beneficiario del bene che possiede una **partecipazione indiretta** nella società concedente;
- **ex socio**, qualora abbia utilizzato il bene nel corso del periodo d'imposta oggetto di osservazione.

##### **Casi di esclusione**

Il provvedimento non riguarda i beni dato in uso promiscuo a dipendenti che sono anche soci della società, nonché beni che rientrano nella categoria "altro" di valore non superiore a € 3.000 al netto dell'Iva; inoltre non sono tenuti ad inviare la comunicazione:

- imprenditori individuali per i beni concessi (a se stesso) in godimento, ovvero, beni che fanno riferimento ai fringe benefit regolati dall'art 51 e 54 del TUIR;
- professionisti;
- associazioni professionali;
- società semplici, anche nell'ipotesi di beni immobili dati in uso ai soci;
- cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- utilizzatori bene ad uso pubblico (esempio tassista);
- enti non commerciali che non esercitano attività d'impresa;
- società agricole produttive di redditi fondiari;
- società che operano in regime di "trasparenza".

##### **Certificazione scritta**

In un'ottica di correttezza e collaborazione fiscale, le condizioni contrattuali relative alle condizioni di utilizzo del bene oggetto di comunicazione, devono essere riportate in un'apposita certificazione antecedente alla data di utilizzazione del bene, fermo restando che in assenza di tale documentazione, il contribuente può, diversamente dimostrare quelle che sono le condizioni di utilizzo del bene.

##### **Sanzioni - regole generali**

La comunicazione avendo fini appunto di conoscenza fiscale e non dichiarativa, in caso di dati incompleti o errati, o per il mancato invio entro i termini stabiliti, l'ammontare della sanzione varia da 258 a 2.065 euro (art. 11, D.Lgs. 471/97). In caso di **ravvedimento**, lo stesso si perfeziona con il versamento con modello F24 dell'importo di € 32(1/8), codice tributo 8911 e amo di riferimento 2014.

## FINANZIAMENTI

COMUNICAZIONI FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA' (Prov. 94904 del 02 agosto 2013)	
Caso	Obbligo
Apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti al 2014	No
Versamenti di soci persone fisiche < 3.600 euro nel 2014	No
Versamenti di soci persone fisiche > o = 3.600 euro nel 2014	Si
Versamenti fatti dal familiare dell'imprenditore alla ditta individuale > o = 3.600 euro nel 2014	Si
Versamenti/apporti registrati	No
Apporti dei soci nel 2014, superiori a 3.600 euro, per futuro aumento di capitale sociale (che verrà rogitato nel 2013) – il concetto chiave è l'uscita finanziaria	Si
Apporti dei soci nel 2014, superiori a 3.600 euro per aumento capitale sociale che viene rogitato nel 2014 (già registrati dal notaio)	No
Versamenti/apporti in generale registrati	No
Finanziamenti effettuati da amministratori non soci (anticipi per conto dell'impresa)	No
Accollo di un debito della società da parte del socio	Si
Versamento socio a copertura perdite	Si
Mancato prelievo degli utili da parte del socio	No

### DELEGA FISCALE – 5 DECRETI ATTUATIVI

Nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 55 del 07.10.2015, sono stati pubblicati i cinque Decreti Legislativi attuativi della Delega fiscale approvati in via definitiva nel CDM del 22.09.2015. Si tratta in particolare:

- del **Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156** “*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23*”;
- del **Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157** “*Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23*”;
- del **Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158** “*Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23*”;
- del **Decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159** “*Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23*”;
- del **Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160** “*Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23*”.

#### **Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario**

Per ciò che riguarda la revisione della disciplina degli interpelli, recependo le indicazioni delle commissioni parlamentari, si prevede che la proposizione di un'istanza di interpello viene declinata in due modi, tra loro complementari: il primo non differisce in nulla rispetto a quanto attualmente previsto mentre il secondo dà rilievo più all'obiettivo incertezza sulla qualificazione della fattispecie che all'interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto.

È prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni e un riconoscimento della certezza dei tempi di risposta (fissati in 120 giorni) per tutte le altre tipologie. Vigè la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente

Lo schema di **decreto legislativo di riforma del contenzioso tributario** prevede l'**estensione della mediazione obbligatoria per tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro**, non solo quindi

per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. Il decreto introduce, inoltre, la conciliazione anche in secondo grado, beneficiando della riduzione delle sanzioni al 40% del minimo previsto, mentre nel corso del giudizio di cassazione le sanzioni saranno al 50%. Sarà, inoltre, possibile, per l’appellante (quindi, sia il contribuente che l’ufficio impositore), richiedere alla Commissione regionale la sospensione (in tutto o in parte) dell’esecutività della sentenza impugnata, sempre che sussistano gravi e fondati motivi.

Lo schema di **decreto legislativo di revisione del contenzioso tributario**, approvato dal Consiglio dei Ministri ed attuativo della Delega fiscale, **estende a tutte le fasi processuali la tutela cautelare**. Di conseguenza, **entrambe le parti (contribuente e amministrazione finanziaria) potranno presentare istanza di sospensione degli effetti della sentenza** sia in fase d’appello sia in pendenza di ricorso in Cassazione, quando vi sia il concreto rischio che dalla sentenza stessa possa scaturire un danno. In particolare, il contribuente potrà chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza dei presupposti della sussistenza di un danno grave e irreparabile. Entrambe le parti, quindi anche l’amministrazione finanziaria, potranno chiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo grado che di appello. Le nuove norme si applicano anche per i giudizi in corso, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2016.

### **Revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali**

Tra le novità va segnalato lo stralcio della norma sui concorsi per il dirigenti in quanto la stessa è confluita nel dl enti locali, già approvato dal Parlamento e in vigore dal 15 agosto 2015.

Riforma del sistema sanzionatorio - Una delle novità del testo attuale è quella che riguarda l’innalzamento delle pene per omessa dichiarazione per il sostituto d’imposta. In particolare, per l’omessa dichiarazione, si prevede una norma che aumenta la pena per il sostituto di imposta (si passa da un minimo di un anno ad un massimo di 3 anni, a un minimo di un anno e mezzo ad un massimo di 4 anni). Il resto del provvedimento è rimasto sostanzialmente invariato.

### **Revisione del sistema sanzionatorio**

Il **decreto legislativo sulle sanzioni, attuativo della Delega fiscale**, introduce il **nuovo reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta**. Il reato comporterà la **reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni se l’ammontare delle ritenute non versate risulti superiore a 50mila euro**. Il modello **770/2015** deve essere presentato quest’anno entro il prossimo 21 settembre, quindi sicuramente prima dell’entrata in vigore del Dlgs. Però, **nel caso in cui entro il 20 dicembre 2015** (90 giorni successivi al 21 settembre) **il sostituto d’imposta non abbia ancora presentato il modello 770/2015, tale dichiarazione si considera omessa** e, se nel frattempo sarà entrato in vigore il decreto legislativo sulle sanzioni, allora il nuovo reato si applicherà anche alle omesse presentazioni del 770/2015, a condizione che sia integrata pure l’altra condizione relativa all’omesso versamento di ritenute superiore a 50mila euro.

Tra le più importanti novità del **Decreto legislativo sulle sanzioni**, attuativo della Delega fiscale ed approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, vi è un intervento sulle sanzioni in tema di **reverse charge**. La **sanzione in misura proporzionale** (dal 90 al 180% dell’imposta) **rimane in vigore solo per le ipotesi di violazioni più gravi**, in cui l’omissione o il ritardo generano pregiudizio per gli interessi erariali. Al contrario, passano a sanzione fissa (minimo 250 euro e massimo 10mila euro) tutte le ipotesi in cui l’Iva è stata erroneamente addebitata e versata dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge, così come in tutte quei casi in cui è stata utilizzata l’inversione contabile, quando invece l’operazione avrebbe dovuto essere soggetta all’assolvimento ordinario dell’imposta. In tali circostanze rimane, tuttavia, la sanzione più grave (dal 90 al 180 per cento) quando l’errore è determinato da intenti fraudolenti. Le nuove regole dovrebbero scattare dal 1° gennaio 2017, salvo però verificare l’impatto del «favor rei».

### **Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione**

Il provvedimento punta a creare un sistema di riscossione che favorisca l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose. Anche l’erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate.

Diventa operativa la possibilità di presentare un’istanza di dilazione di precedenti rateazioni scadute. La facoltà di rateizzare nuovamente il carico non pagato è limitata alle scadenze intervenute entro i 24 mesi precedenti il 22 ottobre 2015 (quindici giorni dalla pubblicazione del decreto). Pertanto, **scade il 21 novembre 2015 il termine di presentazione della domanda di nuova dilazione di precedenti piani di rateazione da cui il contribuente è decaduto entro il 22 ottobre 2013**. Tale nuova dilazione straordinaria non può eccedere i 72 mesi e il contribuente vi decade se non versa due rate, anche non consecutive.

### **Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale**

Nessuna particolare novità rispetto al testo approvato in prima lettura. Il Decreto prevede il monitoraggio e la revisione delle cosiddette “spese fiscali” e la rilevazione dell’evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto, inserendo le relative attività in modo sistematico nelle procedure di bilancio.

In base alle indicazioni parlamentari viene specificato che le spese fiscali (tax expenditures) per le quali siano trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.

## COMPENSAZIONI IVA

---

**I crediti Iva** – La gestione dei crediti Iva è sicuramente un argomento di grande interesse, che come le altre tipologie di credito è oggetto di particolare attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria, ma che presenta comunque degli aspetti peculiari che sono legati principalmente alla limitazione di in loro utilizzo ai fini della **compensazione** con altri crediti d’imposta.

**Limitazioni orizzontali e verticali** – Principalmente le limitazioni riguardano le compensazioni del credito Iva con debiti tributari di diversa origine (**compensazione orizzontale**), attuabili a partire dall’anno successivo a quello in cui è maturato il credito, ovvero per i crediti Iva trimestrali, nei casi in cui è presentabile il modello Tr, a partire dal trimestre successivo.

In linea generale nessuna limitazione è prevista per la compensazione tra crediti/debiti Iva (**compensazione verticale**) a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico, se la stessa compensazione però opera nei confronti di un debito Iva sorto precedentemente al credito, la stessa compensazione verticale sarà oggetto dei limiti previsti per quella orizzontale (C.M. 29/E/10).

Se nello stesso modello di delega F24 sono presenti compensazioni di entrambe le tipologie, il credito Iva sarà in via prioritaria, portato a copertura dei debiti Iva considerando quelli di più remota formazione. Nella tabella in calce sono riportate le varie indicazioni di compensazione previste per diverse soglie di credito Iva

Si mette in evidenza come i vincoli temporali descritti nella tabella sono riferibili solo alle compensazioni orizzontali, quindi non a quelle verticali (Iva da Iva), anche in caso di superamento delle soglie indicate.

**Rapporto tra credito Iva annuale e trimestrale** – Il limite di € 5000, riferito al credito annuale 2014, non comprende le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri del medesimo anno, e deve essere considerato in maniera **disgiunta** per il credito trimestrale, il cui tetto è singolarmente spendibile non influenzando l’ammontare di quello annuale.

**Casi di esclusione** - L’articolo 31 del D.L. 78/2010 **esclude** la compensazione tramite F24 dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti erariali e accessori per il quale è scaduto il termine di pagamento, iscritti a ruolo per un importo maggiore di € 1.500. La compensazione sarà nuovamente possibile, o in seguito al pagamento dei debiti erariali, oppure in seguito alla loro compensazione tramite modello F24 utilizzando il **codice tributo Ruol** (risoluzione n°18/EE11).

**Sanzioni previste** – Gli uffici hanno il compito di contestare la violazione (art. 16 D.Lgs. 472/1997) di importo variabile tra le 258 e le 2065 euro (pena prevista dall’art.11, comma 1, lettera a) per ogni trasmissione irregolare.

Soglie credito	Compensazioni	F24
< € 5.000	Dal 1° gennaio 2015, senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione Iva annuale; deve essere sempre preceduta dal modello Tr per i crediti trimestrali	Presentazione tramite i canali telematici Entratel/Fiscoonline, o tramite sistema di home o remote banking (solo con delega a debito e se la compensazione riguarda i crediti Iva)
➤ € 5.000	dal 16 del mese successivo, trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione Iva 2015	Trasmissione unicamente tramite i canali Entratel o Fiscoonline (direttamente o tramite intermediario abilitato)
➤ € 15.000	Dal 16 del mese successivo, trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione Iva corredata dall'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di revisione (non prevista per i crediti trimestrali)	Trasmissione unicamente tramite i canali Entratel o Fiscoonline (direttamente o tramite intermediario abilitato)

### CESSIONE IMPRESA FAMILIARE: PLUSVALENZA IN CAPO AL TITOLARE

La **plusvalenza derivante dalla cessione dell'impresa familiare** deve essere **tassata interamente in capo al titolare dell'impresa** ed è, quindi, fiscalmente irrilevante per i collaboratori familiari. E' quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella **Risoluzione n. 78/E del 31 agosto 2015**. Sotto l'aspetto fiscale, l'impresa familiare è regolata dall'articolo 5, comma 4, del Tuir, sulla base del quale il reddito dell'impresa è dichiarato nel suo ammontare complessivo dall'imprenditore, che può imputare parte del suo reddito ai familiari per un ammontare non superiore al 49 per cento. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, evidenziando la natura "individuale" e non collettiva (associativa) dell'impresa familiare, quindi è imprenditore unicamente il titolare dell'impresa, chiarisce che l'eventuale plusvalenza realizzata dall'impresa familiare è imputabile interamente in capo all'imprenditore, essendo, pertanto, irrilevante per i collaboratori familiari.

### SPESE DI RAPPRESENTANZA: LA DEDUZIONE AUMENTA DAL 2016

**Dal 2016 aumenteranno i limiti, proporzionali ai ricavi annuali delle imprese, di deduzione delle spese di rappresentanza.** Si potrà dedurre, infatti, un importo massimo pari all'1,5% (prima 1,3%) dei «ricavi e proventi della gestione caratteristica» delle imprese (voce A.1 e A.5 del conto economico), fino a 10 milioni di euro di ricavi, allo 0,6% (prima 0,5%) per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro, e allo 0,4% (prima 0,1%) per la parte eccedente 50 milioni di euro. Resta fermo, invece, il limite dei 50 euro del valore unitario degli omaggi (beni) di modico valore, i quali continueranno a essere sempre deducibili, indipendentemente dal superamento o meno delle percentuali da parte delle altre spese di rappresentanza di valore più elevato. A stabilirlo è l'**articolo 9 del decreto legislativo sulle internazionalizzazioni, già approvato dal Governo in attuazione della riforma fiscale**

### PRELEVAMENTI BANCARI

È legittima la presunzione di maggiori ricavi sui **prelievi bancari non giustificati** da parte di un imprenditore.

In mancanza di giustificazione, infatti, opera la presunzione in base alla quale la somma prelevata è stata utilizzata per l'acquisto "in nero" di fattori produttivi ( Cass. 16948/2015 )

L'accertamento basato sui **versamenti sospetti sul c/c bancario** del contribuente è legittimo ancorché il conto sia cointestato con un familiare facoltoso. Grava sul contribuente provare la natura di ciascuna movimentazione. ( Cass. 18125/2015 )

**JOBS ACT E ULTIMI 4 DECRETI LEGISLATIVI**

Come annunciato nei giorni scorsi, approdano in Gazzetta Ufficiale gli ultimi quattro Decreti Legislativi attuativi della L. n. 183/2014 (Jobs act), completando così definitivamente una riforma iniziata dal Governo Renzi già a marzo dell'anno scorso. In particolare, stiamo parlando:

- del D.Lgs. n. 148/2015 sul “riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”;
- del D.Lgs. n. 149/2015 sulla “razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale”;
- del D.Lgs. n. 150/2015 sul “riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”;
- del D.Lgs. n. 151/2015 sulla “razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”.

I suddetti decreti entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U., quindi da venerdì 25 settembre 2015.

**Ammortizzatori sociali**

Partendo dal decreto sugli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro, s'intende semplificare l'accesso alle integrazioni salariali mediante l'introduzione di un **unico testo normativo** di 47 articoli, abrogando oltre 15 leggi e norme stratificatesi negli ultimi 70 anni, dal 1945 a oggi. In particolare il testo del decreto, da una parte, estende le integrazioni salariali in caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro a 1.400.000 lavoratori e 150.000 datori di lavoro in precedenza esclusi da queste tutele e, dall'altra, prevede la durata massima di CIGO e CIGS a **24 mesi** (erano 36) in un quinquennio mobile. Limite, questo, che può essere portato a **36 mesi** nel quinquennio mobile utilizzando la CIGS per causale contratto di solidarietà, perché la durata di tali contratti vengono computati nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

Innanzitutto per quanto riguarda la **Cassa integrazione ordinaria**, viene ampliata la platea di aventi diritto **a tutte le aziende sopra i 5 dipendenti**, invece che 15, apprendisti compresi.

- C'è un **taglio generalizzato del 10% sul contributo per ogni lavoratore**. Verrà però richiesto alle aziende un prelievo aggiuntivo progressivo ( pari al 9% della retribuzione persa, per un anno di utilizzo, che sale al 12 % per un utilizzo di due anni e al 15% per l'utilizzo fino a 3 anni).
- Le **procedure di richiesta** della cassa integrazione saranno semplificate ( salta l'autorizzazione della Commissione provinciale e viene abrogata la comunicazione di selezione e la procedura di rotazione dei lavoratori per la **CIGS**, Cassa integrazione guadagni straordinaria) .
- **Non sarà più possibile la Cassa integrazione a zero ore, a partire dal 2017**. Inoltre il decreto prevede che **dal 2016 la CIG non potrà essere concessa nei casi di cessazione dell'attività produttiva**, tranne casi particolari che verranno giudicati da una commissione ministeriale , per i quali si accantona un fondo di 50 milioni l'anno per il prossimo triennio.
- I contratti di solidarietà potranno durare fino a un massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile (estendibili a 36 mesi in assenza di CIG. )

**Attività ispettiva**

Il secondo decreto pubblicato (D.Lgs. n. 149/2015) prevede l'istituzione dell'**Ispettorato nazionale del lavoro**. La nuova Agenzia, che integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, ha personalità di diritto pubblico, autonomia di bilancio e autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento. Tra le funzioni attribuite all'Ispettorato nazionale si ravvisa innanzitutto quella di coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tal fine, l'Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL). In supporto alla programmazione dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato, si prevede l'obbligo per l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata.

## Politiche attive

Sul fronte delle politiche attive, il D.Lgs. n. 150/2015 ha previsto l'istituzione della nuova **Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro**. Tale Rete, che ha l'obiettivo di ridisegnare un modello di organizzazione del mercato del lavoro e delineare una nuova procedura di accesso alle politiche attive del lavoro, sarà gestita dal Ministero del Welfare, la nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro (**Anpal**) e le stesse regioni e province autonome. A coordinare il tutto sarà l'Anpal che avrà il compito di coordinare i servizi pubblici per l'impiego, definire gli standard di servizio delle politiche attive, delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati e dei programmi co-finanziati dal Fse, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale.

## Razionalizzazione e semplificazione

Ultimo decreto pubblicato, ma non per importanza, è quello riguardante la *“razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini di rapporto di lavoro e pari opportunità”* (D.Lgs. n. 151/2015). Le novità, infatti, vanno: dall'inserimento mirato dei disabili e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio alla semplificazione della tenuta del Libro unico del lavoro (LUL), nonché alla revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro. Significativi interventi si registreranno anche in materia di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al fine di contrastare le c.d. “dimissioni in bianco”.

- **Collocamento obbligatorio** – La prima importante novità in tema di collocamento obbligatorio riguarda le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. Infatti, se in precedenza l'obbligo di avere alle proprie dipendenze un lavoratore disabile scattava solo in caso di nuove assunzioni, dal 1° gennaio 2017 tale obbligo insorge in automatico, senza cioè attendere la nuova assunzione. Altro importante intervento concerne la possibilità di utilizzare l'esonero per gli addetti alle lavorazioni con tasso di premio Inail pari o superiore al **60 per mille**, subordinandolo solo alla presentazione di un'autocertificazione nonché al pagamento del contributo esonerativo (30,64 euro al giorno) da parte del datore di lavoro.

Quanto alle procedure di assunzione, il nuovo decreto legislativo concede l'opportunità di computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima dell'assunzione, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché l'incapacità lavorativa sia superiore al 60%, se fisica, o al 45%, se psichica.

Inoltre, al fine di favorire le assunzioni a tempo indeterminato dei disabili gravi, destinatari degli incentivi di cui all'art. 13 della Legge 68/99, l'importo dell'incentivo - riconosciuto per 36 mesi - è stato portato al 70% dell'imponibile previdenziale per i disabili con almeno l'80% di riduzione della capacità lavorativa, al 35% dell'imponibile previdenziale per quelli con riduzione della capacità lavorativa tra il 69 e il 79%, e al 70% per i disabili psichici con riduzione superiore al 45% (e per 60 mesi).

- **LUL** – In materia di LUL (Libro unico del lavoro) viene stabilito che, con decorrenza 1° gennaio 2017, sarà tenuto in maniera telematica presso il Ministero del Lavoro. Inoltre, tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, fra cui il collocamento mirato, la tutela delle condizioni di lavoro, gli incentivi, le politiche attive e la formazione professionale, il nullaosta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, saranno effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati.
- **Dimissioni in bianco** – Per contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, il Governo esprime la volontà di predisporre un modulo ad hoc reperibile sul sito del ministero del Lavoro, il quale deve contenere data e numero. Il mancato utilizzo dei moduli ministeriali determina l'inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale.

Successivamente sarà compito del Ministero del Lavoro, con un apposito decreto, individuare le modalità di trasmissione nonché i dati identificativi del rapporto di lavoro, del lavoratore, del datore di lavoro e gli standard tecnici volti a definire la data certa di invio. Sino ad allora continuerà a trovare applicazione la disciplina contenuta nella Legge Fornero.

- **Controlli a distanza** – Importanti novità anche sul tema forse più controverso e discusso del decreto sulla razionalizzazione e semplificazione: ossia i **controlli a distanza**. Sul punto, Poletti afferma di aver *“modificato l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori per individuare una nuova disciplina nel rispetto della privacy colmando un vuoto non sugli impianti fissi ma sugli strumenti in dotazione ai lavoratori”*. In sintesi, gli esiti dei controlli su strumenti e apparecchi di lavoro, come smartphone e tablet, possono dunque essere utilizzati esclusivamente se si rispettano le seguenti condizioni:

- informazione preventiva al lavoratore;
- e rispetto delle norme sulla privacy.

In tutto ciò, non servirà alcuna autorizzazione del sindacato e del Ministero come avviene per le telecamere.

Quindi, in base a queste due condizioni, le informazioni raccolte “sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, quindi potenzialmente anche a fini disciplinari.

La nuova normativa, dunque, conferma un principio indiscutibile: non è consentito l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori possono, infatti, essere installati solo per il perseguimento di finalità lecite (esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale) e solo dopo l’ottenimento di una specifica autorizzazione all’installazione medesima.

- **Sanzioni lavoro sommerso** – Infine, sul fronte delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale i principali interventi riguardano la massimizzazione per il lavoro “nero” con l’introduzione degli importi sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare. Inoltre, in caso di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa le sanzioni subiscono un incremento del 20%, senza possibilità di applicazione della diffida. Nella lettera circolare n. 16494 del 7 ottobre 2015, il Ministero del lavoro ha fornito informazioni sulle novità introdotte dal decreto legislativo 151/2015 in materia di **sanzioni per il lavoro nero**. Si specifica che l’inasprimento delle sanzioni e la nuova procedura di “diffida” si applica sia sugli illeciti compiuti dal giorno di entrata in vigore del decreto, ossia il 24 settembre 2015 che sulle condotte illecite iniziate prima ma proseguite dopo la data del 24 settembre. In questo ultimo caso non si applicano le sanzioni di cui all’art.19, co.2 e 3, D.Lgs. n.276/03, relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione.

### RETRIBUZIONI CONVENZIONALI INAIL

Con la **circolare 72 del 3 settembre 2015** l’INAIL ha fissato i **valori 2015 delle retribuzioni convenzionali** su cui viene calcolato il premio assicurativo INAIL per alcune categorie di lavoratori. Con il DM del 30.6.2015 erano stati fissati i minimali e massimali di prestazioni economiche INAIL, pari a 16.195,20 e 30.076,80 euro per il 2015.

Per i lavoratori parasubordinati il premio assicurativo 2015 è calcolato su un imponibile compreso tra 1.349,60 e 2.506,40 euro; in questo caso il premio è posto per un terzo in capo al lavoratore e per due terzi

Per le collaborazioni occasionali – non più di 30 giorni in un anno – è previsto anche un valore minimo e massimo giornaliero rispettivamente pari a 53,98 e 100,26 euro. .

Per il personale di area dirigenziale la retribuzione convenzionale oraria 2015 per i dirigenti con contratto part time è ora pari a 12,53 euro.

### COME CONOSCERE LA PROPRIA PENSIONE

L’INPS bussa alle porte di milioni di italiani. Oggetto della missiva è la c.d. “**busta arancione**”, che contiene una simulazione attendibile della pensione che si andrebbe a ritirare tenendo conto dei contributi versati, della retribuzione attesa e della data di uscita dal posto di lavoro. Tale possibilità, finora, era possibile esclusivamente online sul portale dell’Istituto previdenziale, ma a breve Tito Boeri, presidente dell’INPS, ha assicurato che le buste saranno spedite a *“tutti coloro che non hanno fatto la simulazione online, perché vogliamo incoraggiarli a prendere il Pin sul sito”*.

Dunque, sta per terminare la fase sperimentale alla quale hanno avuto accesso solo coloro che si trovavano in prossimità di pensione e che avevano versato contributi interamente all’INPS. Quindi, solo chi è già in possesso del Pin personale e che abbia una situazione previdenziale chiara potrà beneficiare di questo nuovo strumento. L’INPS ha stimato tale platea in 10.000 unità.

**Funzionalità** – In pratica, il progetto messo in atto dall’INPS consente di visualizzare telematicamente l’estratto contro previdenziale ed elaborare i contributi che ancora mancano alla pensione, associandoli allo scenario macro-economico sulla base dei dati della Ragioneria dello Stato per le previsioni di medio-lungo termine, dando comunque la possibilità di intervenire su alcuni parametri quali, per esempio, l’andamento della retribuzione. Successivamente, seguirà il calcolo dell’importo dell’assegno mensile INPS. In particolare, i sistemi con i quali viene calcolata la pensione sono il contributivo e le due forme del sistema misto, quello retributivo (ante riforma Dini) e quello misto (post riforma Dini).

Il retributivo riguarda coloro che possedevano almeno 18 anni di contributi nel 1995. Per questi soggetti il passaggio al contributivo si applica solo dal 2012, per effetto della Legge Fornero. Mentre i soggetti che al 31.12.95 non avevano ancora raggiunto i 18 anni di contributi ricadono nel sistema misto in cui, a differenza del sistema retributivo nel quale l’assegno coincide con l’ultima busta paga, l’importo pensionistico viene calcolato sulla media retributiva degli ultimi anni del percorso professionale. Accanto a questi è prevista anche la quota C di pensione che è costituita dalle somme erogate dal lavoratore e dai suoi datori durante la

propria vita professionale. In questa modalità di calcolo rientrano coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995 e coloro che rientrano nel sistema misto post-riforma Dini e vengono considerate le retribuzioni erogate durante la vita lavorativa.

**Debitto ufficiale** - L'idea di inviare periodicamente informazioni circa i contributi mancanti per l'accesso alla pensione in realtà trae origine dalla riforma "Dini" del 1995, che ha introdotto il metodo contributivo in Italia. Disposizione, questa, purtroppo mai attuata. A riaccendere i riflettori sul tema era stato, nel dicembre 2011, il decreto "Salva Italia", che recava un preciso riferimento proprio all'informazione previdenziale. In base a detta normativa, i lavoratori italiani devono ricevere annualmente la comunicazione della loro posizione previdenziale, sia per facilitare la stima della prestazione futura sia per valutare l'opportunità di procedere ad altri tipi di accantonamenti.

Ora, superata questa prima fase di sperimentazione, la busta arancione arriverà a tutti quegli italiani, pensionandi, che non hanno effettuato la simulazione online. Dal 2016, invece, potranno usufruire del servizio anche i dipendenti pubblici e i pensionandi che hanno versato i loro contributi in fondi amministrati dall'Inps

## SCADENZARIO OTTOBRE

<b>Lunedì 26 ottobre</b>	
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali).
<b>MOD. 730/2015 INTEGRATIVO</b>	Termine per la consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2015, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.
<b>Venerdì 30 ottobre</b>	
<b>COMUNICAZIONE 2014 BENI A SOCI / FAMILIARI FINANZIAMENTI CAPITALIZZAZIONI</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni d'impresa concessi in godimento a soci / familiari nel 2014, nonché dei dati relativi ai finanziamenti / capitalizzazioni effettuati all'impresa nel 2014.
<b>Lunedì 2 novembre</b>	
<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.*

*Strà ottobre 2015*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*